

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita in Milano l'Associazione denominata ASSEDO - Associazione degli Enti Gestori Cure Domiciliari, in sigla ASSEDO, con sede in via Gianfranco Zuretti 49, 20125 Milano. La sede dell'Associazione può essere cambiata con semplice decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 2- Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione si propone di:

- a) fare crescere il settore dell'assistenza domiciliare e dei servizi sanitari e socio-sanitari domiciliari;
- b) collaborare con enti pubblici, del privato e del privato sociale per migliorare tali servizi sia in termini di varietà che di qualità;
- c) definire e proporre cambiamenti nelle condizioni contrattuali con gli enti pubblici per incrementare i benefici per i servizi sanitari nazionale e regionale, i pazienti e gli Enti Gestori;
- d) rendere più efficiente la gestione degli enti attraverso la collaborazione tra enti per risolvere le problematiche generali e anche per ottenere migliori condizioni nei confronti di rapporti con terzi;
- e) promuovere attività di formazione, ricerca e innovazione dei servizi domiciliari anche in collaborazione con enti pubblici, enti privati e del privato sociale e anche al fine di fornire una maggiore integrazione fra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla Associazione. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione gli Enti Gestori di Unità di Offerta Sanitarie o Sociosanitarie che operano a livello domiciliare, o che comunque appartengono alla rete dei servizi territoriali, che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Gli Enti che intendono essere ammessi come soci dell'Associazione dovranno farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a condividere le finalità dell'Associazione. La richiesta dovrà essere firmata dal rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo, in caso di non accoglimento della domanda il richiedente può deferire la questione all'Assemblea.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutte le Associate, al momento dell'ammissione, assumono il diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Gli Enti partecipano nella figura del Legale Rappresentante o di un suo delegato.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- perdita dei requisiti di cui all'articolo 4;
- su decisione del Consiglio Direttivo qualora un socio non corrisponda il pagamento della quota associativa per un anno;
- esclusione deliberata dall'Assemblea ordinaria.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- i Gruppi di Progetto

Altri organi dell'Associazione potranno essere nominati dall'Assemblea dei soci con le funzioni stabilite dal verbale della corrispondente assemblea.

Articolo 8 – Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Articolo 9 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, avverrà almeno sette giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica certificata.

L'assemblea si riunisce con periodicità regolare per la programmazione delle attività. Deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

L'Assemblea nomina il Presidente della Associazione ed il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ha la facoltà di definire le funzioni e responsabilità che i membri eletti assumono in rappresentanza della Associazione, fatta salva la carica del Presidente, le cui funzioni e responsabilità sono definite dall'Articolo 17 del presente statuto.

L'Assemblea approva la richiesta agli associati di eventuali contributi ulteriori rispetto alla quota associativa, che è destinata alla copertura delle spese legate alle attività della associazione.

Articolo 10 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione a prescindere del numero di partecipanti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, è escluso il voto per delega ad altri soci.

In caso di parità di voti, il Presidente del Consiglio Direttivo propone una seconda votazione, in caso di ulteriore parità il Presidente avrà diritto di voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dai tre ai cinque membri eletti dall'assemblea. ,

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea rimangono in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Dopo i primi tre anni dalla fondazione della Associazione, l'Assemblea potrà modificare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati, la durata delle cariche dei membri eletti del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

In caso di mancanza del Presidente, la carica verrà assunta pro-tempore dal Consigliere più anziano che convocherà l'assemblea dei soci per nominare il Presidente.

La convocazione dell'Assemblea per le surroghe o la nomina del Presidente dovrà essere fatta entro un mese dall'evento che ha causato la mancanza.

Articolo 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Articolo 15-Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di

- dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea,
- redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea,
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno un terzo dei soci,
- stimolare la formazione di Gruppi di progetto,
- approvare le richieste di formazione di Gruppi di progetto,
- facilitare la comunicazione inter-progettuale,
- contribuire alla soluzione di eventuali conflitti all'interno dei gruppi progettuali,
- decidere sulle domande di ammissione all'Associazione con parere motivato,
- redigere o modificare i regolamenti per la gestione delle attività non esplicitamente definite dallo statuto. I regolamenti o le loro modifiche diventano effettive solo dopo essere state approvate dall'Assemblea.

Articolo 16 - Rendicontazione

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Ha poteri di firma per gli esborsi decisi dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

Articolo 18 - I Gruppi di progetto

I Gruppi di progetto sono proposti autonomamente da uno o più enti gestori al Consiglio Direttivo.

I gruppi sono formati da persone indicate dagli enti gestori che nominano un coordinatore al momento della loro formazione. Il nome del coordinatore viene comunicato al Consiglio Direttivo.

La durata dei Gruppi di progetto è circoscritta al raggiungimento degli obiettivi. I Gruppi di progetto possono essere sciolti autonomamente, in qual caso il coordinatore comunica l'evento al Consiglio Direttivo o essere sciolti dal Consiglio Direttivo stesso con opportuna motivazione scritta. Il Gruppi possono appellarsi all'Assemblea.

I proponenti dei progetti devono indicare l'eventuale finanziamento del progetto.

Articolo 19 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 20 – Mezzi finanziari

La quota associativa è stabilita in 250 €/anno.

Articolo 21 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 04-07-2024